



Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	5925
Data di Arrivo		Data di Partenza	28/09/2022
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg.	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Ai	Presidenti degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
PEC	LORO Indirizzi PEC
Ai	Presidenti delle Federazioni regionali degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
PEC	LORO Indirizzi PEC
E p.c.	Consiglieri Nazionali
PEC	LORO Indirizzi PEC

Circolare	Codice Atto	Numero	Anno	Autore	Estensore
	AA5C	48	2022	SV	SV

Oggetto:	Competenze Professionali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali in merito alla progettazione edilizia e strutturale.
-----------------	---

La professione del Dottore Agronomo e Dottore Forestale è regolamentata dalla Legge 7 gennaio 1976 n. 3 "Ordinamento della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale" pubblicata nella G.U. n. 17 del 21 gennaio 1976, come integrata dalla Legge 10 febbraio 1992 n. 152 "Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale" - Supplemento ordinario alla G.U. n. 45 del 24 febbraio 1992 e dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 - "Regolamento per il riordino per il sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini professionali" - pubblicata nella G.U. n. 198 del 26 agosto 2005.

Le competenze professionali del Dottore Agronomo e Dottore Forestale sono elencate all'art. 2 della Legge n. 3/76 che qui si riporta integralmente:

Articolo 2 - Attività professionali.

1. Sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali le attività volte a valorizzare e gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare l'ambiente e, in generale, le attività riguardanti il mondo rurale. In particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:



- a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità, la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
- b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempreché queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra agricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;
- c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;
- d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;**
- e) tutte le operazioni dell'estimo in generale e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
- f) i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene alla amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonché le consegne e riconsegne di fondi rustici;
- g) l'accertamento di qualità e quantità delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;



- h) la meccanizzazione agrario-forestale e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;*
- i) i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;*
- l) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti all'utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti agro-industriali e di rifiuti urbani, nonché la realizzazione di barriere vegetali antirumore;*
- m) i lavori catastali, topografici e cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;*
- n) la valutazione per la liquidazione degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali e collettivi nelle materie di competenza;*
- o) le analisi fisico - chimico - microbiologiche del suolo, i mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro -industriali e l'interpretazione delle stesse;*
- p) la statistica, le ricerche di mercato, il marketing, le attività relative alla cooperazione agricolo -forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;*
- q) gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti città-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale;*
- r) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;*
- s) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessità di approvvigionamento nel territorio rurale;*



t) lo studio, la progettazione, la direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura;

u) la progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;

v) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilità ed il collaudo di lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi naturali urbani e extraurbani, nonché ai giardini e alle opere a verde in generale;

z) il recupero paesaggistico e naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il recupero di cave e discariche nonché di ambienti naturali;

aa) le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;

bb) l'assistenza e la rappresentanza in materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito e il contenzioso tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;

cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m), n) dell'articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri.

2. I dottori agronomi e i dottori forestali hanno la facoltà di svolgere le attività di cui al comma 1 anche in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti da studi o lavori di loro specifica competenza.

3. Per gli incarichi di notevole complessità sono ammessi i lavori di gruppo, formato da più professionisti, se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse, responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alle bonifiche con impianti idraulici di notevole portata, quelli relativi alla difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture complesse e su aree di notevole estensione, nonché gli incarichi relativi alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di fabbricazione.

4. L'elencazione di cui al comma 1 non pregiudica l'esercizio di ogni altra attività professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, né di quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi e regolamenti. (1)

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 2, L. 10.02.1992, n. 152.



Nello specifico delle competenze in merito alla progettazione strutturale ed anche in zona sismica è pacifico che la legge professionale riconosce chiaramente la competenza dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali in merito a:

- let d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;**
- let u) progettazione e la direzione dei lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;**
- let cc) le attività, le operazioni e le attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare quelle richiamate nell'articolo 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f), m),n) dell'articolo 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'articolo 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229 ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri.**

E' altrettanto pacifico che i Dottori Agronomi e Dottori Forestali in quanto "Laureati" ed "Abilitati" all'esercizio della professione hanno competenze specifiche di cui alle lettere d) e u) perché assegnate dalla propria Legge Professionale e non anche per equiparazione come invece è riconducibile per le competenze di cui alla let. cc).

Fatte queste doverose premesse risulta altrettanto necessario riepilogare sulla attuale normativa della progettazione strutturale ed in zona sismica.

Con l'emanazione della L. 05/11/1971, n. 1086 , recante "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica" (poi quasi interamente confluita nel Testo unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 06/06/2001, n. 380), viene prevista l'emanazione di norme tecniche per le costruzioni in conglomerato cementizio normale e precompresso e per le strutture metalliche, in attuazione dell'art. 21 della L. 1086/1971 medesima.

Le norme di attuazione della L. 1086/1971 sono state in seguito affiancate da quelle emanate ai sensi della L. 02/02/1974, n. 64 (anch'essa poi quasi interamente confluita nel Testo unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 06/06/2001, n. 380), che ha previsto l'emanazione di norme tecniche per le costruzioni da realizzarsi in zone dichiarate sismiche (artt. 3 e 4 della L. 64/1974; si



vedano ora gli artt. 83 e 84 del D.P.R. 380/2001) e norme tecniche riguardanti varie tipologie di costruzioni, strutture ed elementi costruttivi (art. 1 della L. 64/1974; si veda ora l'art. 52 del D.P.R. 380/2001).

Nell'art. 17 della Legge n. 64/1974 "Denuncia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti" si disciplina la modalità di procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in zona sismica; al comma 2 si specifica che "Alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori."

Nell'art. 18 della Legge n. 64/1974 "Autorizzazione per l'inizio dei lavori" disciplina l'obbligo del deposito/autorizzazione, presso ex Genio Civile (oggi di competenza regionale) del progetto strutturale secondo le modalità di legge (NTC).

Con il DPR n. 380/2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" alla Parte II si disciplina la Normativa Tecnica per l'Edilizia. Tutte le costruzioni sia pubbliche che private devono essere realizzate secondo le norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi e nelle zone sismiche le norme tecniche definiscono i criteri tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura, in conglomerato cementizio armato normale, conglomerato cementizio precompresso, strutture metalliche, strutture in legname. Per la costruzione di dette opere è necessario predisporre un progetto esecutivo redatto da un "tecnico abilitato" e per la esecuzione di dette opere è necessaria la "direzione dei lavori" da parte di un "tecnico abilitato" nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.

E' pur vero che all'art. 67 viene specificato che opere in conglomerato cementizio armato normale o precompresso o a struttura metallica la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico eseguito da un ingegnere o da un architetto richiamando testualmente l'art. 7 della L. n. 1086/1971, ma è anche vero che tale norma è stata inequivocabilmente superata, in base al canone ermeneutico secondo il quale in caso di antinomia la legge successiva prevale sulla legge antecedente contrastante e cioè dall'art. 2, let. u), L. n. 3/1976 e ss.mm. che ha espressamente ed inequivocabilmente attribuito ai Dottori Agronomi e Dottori Forestali proprio la competenza in materia di progettazione di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli artt. 17 e 18, L. n. 64/1974.



Pertanto alla luce di quanto sopra e dalla lettura aggiornata degli articoli 17 e 18 della Legge n. 64/1974 e art. 67 del DPR n.380/2001 come coordinata dall'articolo 2 della legge n. 3/1976 regolante le competenze dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali si confermano le Ns. competenze in materia di progettazione, direzione lavori e collaudo di tutte le costruzioni rurali in zona sismica di qualunque tipologia costruttiva esse siano.

Vista l'importanza della questione si invitano tutti gli Ordini a provvedere alla comunicazione verso gli iscritti e verso gli enti territorialmente competenti.

Il Consigliere

Silvio Balloni, *Dottore Agronomo*

Coordiatore Dipartimento Politiche della
Professione

Il Presidente

Sabrina Diamanti, *Dottore Forestale*

Il Consigliere

Stefano Villarini, *Dottore Agronomo*

Coordiatore Dipartimento Lavori pubblici e
standard prestazionali



Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93